

ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO

per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia meccanica e laparoscopica

(Rep. n. ____ Anno ____)

L'anno, il giorno del mese di, presso in

TRA

Amministrazione aggiudicatrice: ASL RM/....., in seguito denominata "Stazione appaltante", con sede in, Via, n., in persona del Sig., nato a, il .../.../....., che interviene, agisce e stipula il presente contratto nella sua qualità di, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della medesima Amministrazione

E

Società - Associazione - Consorzio....., in seguito denominata anche "Appaltatrice", con sede in, Via, n., Capitale Sociale € interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA, C.C.I.A.A., Registro Imprese, in persona del Legale Rappresentante, Sig., nato a il .../.../....., il quale agisce con i poteri conferiti (*giusta procura generale - speciale, Notaio Dott. Rep. n., in data .../.../.....*).

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione n. ... del .../.../....., l'ASL RM/4, in qualità di Azienda Capofila dell'Area Aggregata Lazio 1, ha indetto una gara con procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto di fornitura di dispositivi medici per chirurgia meccanica e laparoscopica occorrenti a soddisfare le esigenze dell'ASL RM/4, ASL RM/5, ASL di Viterbo, ASL di Rieti;
2. con deliberazione n. del .../.../....., detto appalto (lotti n.,,) è stato aggiudicato all'Impresa (o ATI ecc.), avendo la stessa presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. l'Appaltatrice ha espressamente dichiarato nell'offerta presentata di possedere tutti i requisiti, l'organizzazione, i mezzi e le risorse professionali per effettuare il presente appalto alle condizioni tutte di cui al presente contratto e all'allegato disciplinare di gara e suoi allegati, Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolato Tecnico e suoi allegati;
4. l'Appaltatrice ha prestato la fidejussione (*bancaria o assicurativa*) - solidale, indivisibile, incondizionata, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione - emessa per un importo pari a Euro dalla Banca (o Compagnia assicurativa) a favore di a garanzia di tutte le obbligazioni che si assumono per effetto della sottoscrizione del presente contratto;



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

5. l'Appaltatrice ha dichiarato che quanto risulta dagli Atti di gara e dal Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e ha consentito e consente di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione delle stesse.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

1. Le Parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La fornitura è regolata - oltre che dal presente contratto e dagli atti di seguito indicati, che le parti dichiarano di conoscere e approvano in ogni loro parte mediante sottoscrizione e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso - anche dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di contratti pubblici (in particolare il D. Lgs 50/2016), dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato negli atti di cui sopra:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara e Allegati;
 - Capitolato speciale d'Appalto e Allegati;
 - Capitolato Tecnico e allegati;
 - tutta la documentazione costituente l'offerta attestante la piena conoscenza dell'oggetto del contratto;
 - certificazione CCIAA o autocertificazione di composizione societaria valida alla data di stipula del contratto;
3. le Parti convengono che, in caso di contrasto, le clausole previste nel presente contratto prevalgano su quelle contenute nei predetti atti.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per chirurgia meccanica e laparoscopica.
2. Il quantitativo presunto della fornitura è quantificabile in complessivi €..... .
3. In particolare si precisa che l'appalto dovrà essere svolto secondo le precise modalità e le specifiche tecniche prescritte in Capitolato Speciale e relativi allegati, Capitolato Tecnico e relativi allegati.

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo presunto dovuto all'Appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € (Euro *in lettere*) oltre all'IVA nella misura di Legge (...%).



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

2. Il prezzo di offerta si intende onnicomprensivo di tutti i costi (ivi compresi quelli relativi alla sicurezza), di ogni rischio e spesa, di ogni imposta, presente e futura ad esclusione dell' Iva.

ART. 4 - TEMPO UTILE PER LA FORNITURA (e posa in opera, installazione, manutenzione ecc.)

1. Il presente contratto ha una durata di due anni, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno.
2. L'Appaltatrice s'impegna a rispettare con la Stazione appaltante tutte le clausole previste nel Capitolato Speciale d'appalto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e dal presente contratto. In particolare, dovranno essere garantite e rispettate, laddove presenti, le modalità di assistenza e manutenzione delle apparecchiature fornite in comodato d'uso per tutti i mesi previsti nell'offerta.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento verrà disposto a fornitura ultimata, come previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatrice emetterà la fattura elettronica sul Sistema pagamenti della Regione Lazio, corrispondente all'importo ordinato, solo dopo la consegna del bene o all'atto della ricezione del verbale di avvenuto collaudo positivo nel caso di fornitura di apparecchiature in comodato d'uso. Il pagamento della fattura avverrà a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato a n. presso la Banca Agenzia
Codice ABI CAB

ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATRICE - RESPONSABILITÀ

1. Oltre agli obblighi e oneri espressamente previsti nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne la Stazione appaltante e terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto della Stazione appaltante che di terzi, in dipendenza dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ovvero dalla loro mancata esecuzione.
2. L'Appaltatrice risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della Stazione appaltante che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la Stazione appaltante stessa da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo.
3. L'Appaltatrice si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione appaltante da qualunque pretesa e/o risarcimento richiesti da terzi alla Stazione appaltante stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità.
4. **EVENTUALE** L'impresa, a dimostrazione di quanto sopra, ha stipulato apposita polizza assicurativa con massimale pari a Euro, allegata al presente contratto.

ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 7 - COLLAUDI, VERIFICHE E CONTROLLI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale, l'Appaltatrice riconosce alla Stazione appaltante il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti all'uopo designati nel corso delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali - a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle forniture agli obblighi assunti con il presente contratto e alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 10 del presente contratto, nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra nonché a prescrizioni di Legge, la Stazione appaltante previa contestazione degli addebiti all'Impresa e previa assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, potrà dichiarare la risoluzione per inadempienza del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 8 - CAUZIONE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, la cauzione di Euro di cui al punto 4 della premessa, si intende prestata dall'Appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia dei crediti della Stazione appaltante derivanti dall'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 del presente contratto.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto al precedente punto 1, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine previsto nel Capitolato Speciale d'appalto. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 9 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

1. In applicazione dell'art. 105, D. Lgs. 50/2016, si precisa che può essere subappaltata una quota massima pari al 30%, IVA esclusa, della fornitura oggetto del presente appalto, secondo le modalità previste dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto.
2. Inoltre, è assolutamente vietata, a pena di nullità e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, così come previsto nell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 - PENALI

1. Per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo non giustificato nella consegna della fornitura secondo le modalità ed entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Azienda Sanitaria, inoltre, si riserva anche la facoltà di applicare una penale forfettaria di € 1.000,00 per ogni



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato non eliminati a seguito di nota scritta dall'Azienda.

2. Qualora, nonostante l'applicazione delle predette sanzioni, l'inosservanza dovesse permanere, resta in facoltà dell'Appaltante risolvere di diritto il contratto e procedere all'incameramento dell'intero deposito cauzionale. È fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, l'Appaltatrice si impegna espressamente a rimborsare alla Stazione appaltante l'ammontare delle penali che la stessa dovesse applicare.
4. L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente atto sarà detratto, da parte della Stazione appaltante, dagli importi della fattura, previa emissione da parte dell'Appaltatrice di apposita nota di credito.
5. La Stazione appaltante per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali potrà rivalersi, a sua insindacabile scelta e in alternativa a quanto previsto al comma 4, sulla cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
6. L'Appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
7. Qualora le penali applicate superassero complessivamente il 30% dell'importo complessivo del contratto, quest'ultimo sarà dichiarato risolto, ex art. 1456 C.C., e la Stazione appaltante potrà ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 11 - RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la Stazione appaltante, mediante comunicazione scritta all'Appaltatrice, può risolvere di diritto il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterate violazioni contestate dalla Stazione appaltante delle disposizioni del contratto a prescindere che abbiano comportato l'applicazione reiterata di penali;
 - b) l'Appaltatrice abbia perso i requisiti generali previsti da Bando e Disciplinare di gara relativi alla procedura di evidenza pubblica sulla base della quale è stato aggiudicato il presente contratto, ovvero in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
 - c) **EVENTUALE** allorché non fornisca o mantenga la polizza assicurativa;
2. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata dall'Amministrazione, fatto salvo il maggior onere derivante all'Amministrazione per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire all'Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Appaltante, oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di affidare la fornitura all'Impresa che segue immediatamente in graduatoria il fornitore.

ART. 12 - RISERVATEZZA

1. L'Impresa si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
2. L'Appaltatrice è tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
3. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Appaltatrice e/o ai suoi dipendenti, l'Appaltatrice sarà tenuta a risarcire alla Stazione appaltante gli eventuali danni subiti dalla stessa e dagli altri soggetti che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva di consegna della fornitura di cui al presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

ART 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia, è competente il Tribunale di

ART. 15 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, a eccezione di quelle che per legge competono alla Stazione appaltante.

Il presente atto si compone di numero pagine e numero righe. Le parti, trovandolo rispondente alla loro volontà, lo sottoscrivono.



ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

Luogo, data _____

Stazione appaltante

Società Appaltatrice



